

## ALLEGATO 5.c.7. Modello Regolamento Assemblea regionale in forma delegata (moz. 32/2022)

Proposte di modifica del modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><b>Art. 1 – Funzioni e composizione</b></p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 21 e 27 dello Statuto. In particolare, l'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. delibera il bilancio e fissa la quota di Gruppo;</li> <li>b. attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;</li> <li>c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.</li> </ul> <p>2. L'Assemblea di Gruppo è composta da tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.</p> <p><u>3. L'Assemblea di Gruppo può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi telematici di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.</u></p>	<p><b>Art. 1 – Funzioni e composizione</b></p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea sono definite dagli art. 21 e 32 dello Statuto.</p> <p><u>2. La composizione all'Assemblea di Zona è disciplinata dall'art. 32, comma 1 dello Statuto.</u></p> <p><del>2. La partecipazione all'Assemblea di Zona è disciplinata dall'art. 32, comma 1 dello Statuto.</del></p> <p>3. L'Assemblea <u>di Zona</u> può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.</p>	<p><b>Art. 1 – Funzioni e composizione</b></p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea sono definite dagli art. 21 e 36 dello Statuto.</p> <p><u>2. La composizione all'Assemblea regionale è disciplinata dall'art. 36, comma 1 dello Statuto.</u></p> <p><del>2. La partecipazione all'Assemblea regionale è disciplinata dall'art. 36, comma 1 dello Statuto.</del></p> <p><u>Oppure per l'Assemblea in forma delegata sostituire il comma 2 con i successivi commi (da 2 a 2 quinquies).</u></p> <p><u>2. L'Assemblea regionale in forma delegata è composta da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i componenti del Comitato regionale;</li> <li>b. gli Incaricati regionali alle Branche;</li> <li>c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;</li> <li>d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;</li> <li>e. i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 2quater.</li> </ul> <p><u>2bis. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.</u></p> <p><u>2ter. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.</u></p>

ASSEMBLEA DI GRUPPO	ASSEMBLEA DI ZONA	ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)
<p>In questo articolo vengono riassunte le funzioni dell'Assemblea di Gruppo e la composizione.</p> <p><u>Si suggerisce comunque di favorire un clima di cordialità senza indulgere eccessivamente nei formalismi, pur cercando di rispettare le norme.</u></p> <p>Per quanto riguarda le singole fattispecie previste dal comma 1 (bilancio, quota di Gruppo e "attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa") si rimanda all'Appendice, dove esse sono affrontate analiticamente.</p>	<p>È un articolo di richiamo che serve per ritrovare rapidamente le indicazioni esatte circa le funzioni e la composizione dell'Assemblea di Zona che sono definite dallo Statuto.</p> <p>Infatti, le funzioni comuni delle assemblee di tutti i livelli sono riportate nell'art. 21 dello Statuto, il quale richiama l'art. 25 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS). Nell'art. 21 si trovano anche alcune indicazioni generali che verranno poi richiamate in altri articoli di questo Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chi ha la responsabilità della convocazione;</li> <li>• il quorum deliberativo;</li> <li>• la possibilità di avvalersi di mezzi telematici per lo svolgimento dei lavori nei limiti previsti dal CTS;</li> </ul>	<p><u>2quater. Ogni Gruppo è rappresentato da [scegliere una delle seguenti opzioni]:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un Capo Gruppo, designato dalla Comunità capi di appartenenza;</li> <li>b. un Capo Gruppo e uno o più soci adulti [...] del Gruppo di appartenenza;</li> <li>c. entrambi i Capi Gruppo.</li> </ul> <p><u>2quinquies. Qualora un membro dell'Assemblea regionale possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 2 quater, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 2, lettere a-d, la partecipazione sarà valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 2, lettera a-d, e comma 2bis.</u></p> <p>3. L'Assemblea regionale può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.</p> <p>È un articolo di richiamo che serve per ritrovare rapidamente le indicazioni esatte circa le funzioni e la composizione dell'Assemblea regionale che sono definite dallo Statuto.</p> <p>Infatti, le funzioni comuni delle assemblee di tutti i livelli sono riportate nell'art. 21 dello Statuto, il quale richiama l'art. 25 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS). Nell'art. 21 si trovano anche alcune indicazioni generali che verranno poi richiamate in altri articoli di questo Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chi ha la responsabilità della convocazione;</li> <li>• il quorum deliberativo;</li> <li>• la possibilità di avvalersi di mezzi telematici per lo svolgimento dei lavori nei limiti previsti dal CTS;</li> </ul>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><u>Il comma 3 prevede la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea, citando l'art. 21 dello Statuto, il quale richiama l'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS), che prevede che "L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la necessità di un regolamento su apposito modello approvato dal CG.</i></li> </ul> <p><i>Inoltre, per il livello di Zona è previsto l'art. 32 dello Statuto che definisce la partecipazione ed eventuali altre funzioni specifiche attribuite all'Assemblea di Zona.</i></p> <p><i>Il comma 3 prevede la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea, citando l'art. 21 dello Statuto, il quale richiama l'art. 24 del CTS che prevede che "L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la necessità di un regolamento su apposito modello approvato dal CG.</i></li> </ul> <p><i>Inoltre, per il livello regionale è previsto l'art. 36 dello Statuto che definisce la partecipazione ed eventuali altre funzioni specifiche attribuite all'Assemblea regionale.</i></p> <p><u><i>In caso di Assemblea regionale per delegati, sono definite le modalità di scelta dei delegati all'Assemblea. Qualora la Regione adotti la forma mista di convocazione potrà utilizzare la totalità dei commi per avere un unico Regolamento che disciplini tutte le modalità di costituzione dell'Assemblea regionale. Come diffuso nei regolamenti attualmente in vigore, le Assemblee delegate comprendono il Consiglio regionale (e gli incaricati nominati con solo diritto di parola) e un certo numero di delegati di Gruppo, dipendenti dalle scelte e dalle dimensioni della regione, valutando anche eventuali meccanismi proporzionali di rappresentanza.</i></u></p> <p><u><i>Sono qui suggerite alcune possibili opzioni, tra le più comuni attualmente utilizzate dalle regioni. Si suggerisce di fare in modo che almeno uno dei Capi Gruppo sia presente, in quanto responsabili del livello di Gruppo (e infatti già rappresentano il Gruppo in Consiglio di Zona).</i></u></p> <p><u><i>In questa proposta, essendo tutti i membri del Consiglio Regionale partecipanti di diritto (quindi inclusi Responsabili ed Assistenti ecclesiastici di Zona e Consiglieri generali eletti in Zona), si è scelto di non avere ulteriori rappresentanti della Zona.</i></u></p> <p><i>Il comma 3 prevede la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea, citando l'art. 21 dello Statuto, il quale richiama l'art. 24 del CTS che prevede che "L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<u><i>l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".</i></u>	<i>telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".</i>	<i>telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".</i>
<p><b>Art. 2 – Convocazione e sessioni</b></p> <p>1. L'Assemblea <u>di Gruppo</u> è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente.</p> <p>2. L'Assemblea <u>di Gruppo</u> è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria:</p> <p>a. ogni volta che lo ritengono necessario;</p> <p>b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci.</p> <p>3. Nel caso di cui al comma 2 i Capi Gruppo devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.</p> <p><i>L'art. 21 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'Assemblea si svolga almeno una volta all'anno. Il comma 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'Assemblea in eventuali sessioni straordinarie.</i></p>	<p><b>Art. 2 – Convocazione e sessioni</b></p> <p>1. L'Assemblea di Zona è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili di Zona congiuntamente.</p> <p>2. L'Assemblea <u>di Zona</u> è convocata dai Responsabili di Zona congiuntamente in sessione straordinaria:</p> <p>a. ogni volta che lo ritengono necessario;</p> <p>b. su richiesta scritta e motivata da parte di [...].</p> <p>3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili <u>di Zona</u> devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.</p> <p><i>L'art. 21 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'assemblea si svolga almeno una volta all'anno. I commi 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'assemblea in eventuali sessioni straordinarie.</i></p>	<p><b>Art. 2 – Convocazione e sessioni</b></p> <p>1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.</p> <p>2. L'Assemblea <u>regionale</u> è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:</p> <p>a. ogni volta che lo ritengono necessario;</p> <p>b. su richiesta scritta e motivata da parte di [...].</p> <p>3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili <u>regionali</u> devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.</p> <p><i>L'art. 21 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'Assemblea si svolga almeno una volta all'anno. I commi 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'assemblea in eventuali sessioni straordinarie.</i></p>
<p><b>Art. 3 – Convocazione: modalità</b></p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.</p> <p>2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.</p>	<p><b>Art. 3 – Convocazione: modalità</b></p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno [...] giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.</p> <p>2. Con successive comunicazioni i Responsabili di Zona possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili di Zona.</p>	<p><b>Art. 3 – Convocazione: modalità</b></p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno [...] giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.</p> <p>2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>3. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.</p>

ASSEMBLEA DI GRUPPO	ASSEMBLEA DI ZONA	ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)
<p><u>L'articolo disciplina la modalità di convocazione stabilendo che, qualora all'ordine del giorno sia presente il bilancio, questo debba essere fatto pervenire almeno quindici giorni prima per consentirne una adeguata valutazione. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione.</u></p>	<p>L'articolo disciplina la modalità di convocazione stabilendo che, qualora all'ordine del giorno sia presente il bilancio, questo debba essere fatto pervenire almeno quindici giorni prima per consentirne una adeguata valutazione. Un intervallo di tempo sufficiente tra la data di avviso della convocazione e lo svolgimento dell'assemblea può essere di trenta giorni. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione.</p> <p>Si ricorda che <del>il comma 2 dell'art. 13 comma 1 del CTS, prevede che "gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie". Il comma 2 tuttavia prevede che</del> "Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa". Inoltre, per <del>i livelli diversi dal Gruppo</del> <u>il livello di Zona</u>, secondo quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto, il bilancio comprende anche il conto preventivo dell'anno successivo. <del>Infine, sempre per i livelli territoriali diversi dal Gruppo</del> <u>Pertanto, l'assemblea l'Assemblea di Zona</u> è chiamata ad approvare anche il bilancio preventivo e, in base all'art. 105 del Regolamento associativo, le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Infine, il bilancio "deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" e deve essere depositato presso il RUNTS (commi 3 e 7 dell'art. 13 del CTS).</p>	<p>L'articolo disciplina la modalità di convocazione stabilendo che, qualora all'ordine del giorno sia presente il bilancio, questo debba essere fatto pervenire almeno quindici giorni prima per consentirne una adeguata valutazione. Un intervallo di tempo sufficiente tra la data di avviso della convocazione e lo svolgimento dell'assemblea può essere di trenta giorni. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione.</p> <p>Si ricorda che l'art. 13 comma 1 del CTS, prevede che "gli enti del terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie". Il comma 2 tuttavia prevede che "Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa". Inoltre, per <del>i livelli diversi dal Gruppo</del> <u>il livello regionale</u>, secondo quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto, il bilancio comprende anche il conto preventivo dell'anno successivo. <del>Infine, sempre per i livelli territoriali diversi dal Gruppo</del> <u>Pertanto, l'Assemblea regionale</u> è chiamata ad approvare anche il bilancio preventivo e, in base all'art. 105 del Regolamento associativo, le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Infine, il bilancio "deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" e deve essere depositato presso il RUNTS (commi 3 e 7 dell'art. 13 del CTS).</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i><u>Il comma 2 attribuisce ai Capi Gruppo la definizione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori.</u></i></p>	<p><i>Il comma 3 attribuisce ai Responsabili di Zona la definizione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori.</i></p>	<p><i>Il comma 3 attribuisce ai Responsabili regionali la definizione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori.</i></p>
<p><b>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</b>                      1. L'Assemblea di Gruppo è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto.                      2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea <u>di Gruppo</u>.                      3. Qualora l'Assemblea di Gruppo non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.  <del>4. L'Assemblea può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi telematici secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.</del></p> <p><i>Qui la valutazione del quorum al 50% più uno deve essere considerata solo indicativa. Ogni Gruppo può stabilire autonomamente tale quorum, salvaguardando tuttavia una significativa rappresentanza quantomeno in prima convocazione. Si prevede la seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione con validità indipendente dal numero dei presenti dalla prima convocazione.                      Gli aventi diritto sono gli associati che risultano tali il giorno in cui si tiene l'Assemblea; a tal proposito si ricorda che l'art. 25 comma 2 del Regolamento</i></p>	<p><b>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</b>                      1. L'Assemblea di Zona è validamente costituita con la presenza del [...] degli aventi diritto al voto.                      2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 5 –, presso la Segreteria dell'Assemblea <u>di Zona</u>.                      3. Qualora l'Assemblea di Zona non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.</p> <p><i>Il comma 1 definisce il quorum costitutivo che va deciso ponderando attentamente le varie opportunità. Per il Consiglio generale (CG), ad esempio, esso è stabilito nei 2/3 degli aventi diritto al voto, ma per gli altri livelli la conoscenza della realtà locale potrà consigliare la formula più utile a salvaguardare da un lato la partecipazione e la rappresentatività e dall'altro la necessaria funzionalità dell'Assemblea. Ordinariamente un quorum costitutivo prevede almeno la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In ogni caso si ritiene che debba essere esclusa la possibilità che</i></p>	<p><b>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</b>                      1. L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del [...] degli aventi diritto al voto.  <del><i>Oppure per l'Assemblea in forma delegata sostituire il comma 1 con il successivo 1.</i></del>                      1. L'Assemblea regionale <u>in forma delegata</u> è validamente costituita con la presenza del [...] degli aventi diritto al voto e <u>quando sono rappresentati almeno il [50% più uno] dei Gruppi e/o delle Zone che compongono la Regione stessa.</u>                      2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 5 –, presso la Segreteria dell'Assemblea <u>regionale</u>.                      3. Qualora l'Assemblea regionale non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.</p> <p><i>Il comma 1 definisce il quorum costitutivo che va deciso ponderando attentamente le varie opportunità. Per il Consiglio generale (CG), ad esempio, esso è stabilito nei 2/3 degli aventi diritto al voto, ma per gli altri livelli la conoscenza della realtà locale potrà consigliare la formula più utile a salvaguardare da un lato la partecipazione e la rappresentatività e dall'altro la necessaria funzionalità dell'Assemblea. Ordinariamente un quorum costitutivo prevede almeno la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In ogni caso si ritiene che debba essere esclusa la possibilità che</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>associativo prevede che la Comunità capi tenga nelle forme ritenute più opportune "il libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Quindi gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea di Gruppo saranno coloro che, alla data dell'Assemblea, sono riportati nel libro degli associati di quel Gruppo. Si veda anche a proposito il commento all'art. 15.</i></p>	<p><i>non sia fissato un quorum costitutivo per l'Assemblea.</i></p> <p><i>Il comma 2 dà una corretta definizione di "presente" ed introduce l'istituto della delega, previsto dal CTS all'art. 24. Esso va chiaramente distinto da un altro istituto che è quello delle assemblee per delegati che il nostro Statuto prevede esclusivamente per il livello regionale.</i></p> <p><i>Allo stato attuale solo per l'assemblea nazionale (il CG) è prevista la possibilità di delegare un altro Consigliere generale, in caso di impossibilità a partecipare ai lavori.</i></p> <p><i>Appare discutibile e forse non opportuno, almeno nella prima fase di applicazione, estendere la delega anche al livello di Zona.</i></p> <p><i>Il comma 3 disciplina l'eventuale successiva convocazione qualora non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione. Qui è solo abbozzato a titolo esemplificativo un esempio procedurale qualora alla prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo; ogni livello potrà in tal senso decidere la modalità che riterrà più consona alla propria realtà.</i></p> <p><i>In analogia di quanto previsto per il CG, non si ritiene opportuno inserire procedure per la verifica della validità legale dell'Assemblea nel corso dei lavori, successivamente alla dichiarazione di valida costituzione in base al numero dei presenti, così come definiti al comma 2.</i></p>	<p><i>non sia fissato un quorum costitutivo per l'Assemblea.</i></p> <p><i><u>Nella scelta del quorum per la validità dell'Assemblea regionale per delegati, si suggerisce di avere qualche meccanismo per garantire la rappresentatività dell'intera regione, ad esempio avendo sia un quorum di presenti sia un quorum sulla presenza dei Gruppi o delle Zone.</u></i></p> <p><i>Il comma 2 dà una corretta definizione di "presente" ed introduce l'istituto della delega, previsto dal CTS all'art. 24. Esso va chiaramente distinto da un altro istituto che è quello delle assemblee per delegati che il nostro Statuto prevede per il livello regionale, qualora l'Assemblea decida in tal senso.</i></p> <p><i>Allo stato attuale solo per l'Assemblea nazionale (il CG) è prevista la possibilità di delegare un altro Consigliere generale, in caso di impossibilità a partecipare ai lavori.</i></p> <p><i>Il comma 3 disciplina l'eventuale successiva convocazione qualora non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione. Qui è solo abbozzato a titolo esemplificativo un esempio procedurale qualora alla prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo; ogni livello potrà in tal senso decidere la modalità che riterrà più consona alla propria realtà.</i></p> <p><i>In analogia di quanto previsto per il CG, non si ritiene opportuno inserire procedure per la verifica della validità legale dell'Assemblea nel corso dei lavori, successivamente alla dichiarazione di valida costituzione in base al numero dei presenti, così come definiti al comma 2.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><b>Art. 5 – Delega</b> 1. Non è ammessa alcuna forma di delega.</p>	<p><b>Art. 5 – Delega</b> 1. Non è ammessa nessuna forma di delega. <i>Oppure, in alternativa</i> 1. Ogni avente diritto <u>al voto</u> può delegare un altro componente <u>dell'Assemblea</u> a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. 2. Un componente <u>dell'Assemblea di Zona</u> non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.</p> <p><i>Qualora, come suggerito, si opti per escludere l'istituto della delega, l'art. 5 sarà costituito dal solo comma 1.</i> <i>Il CTS all'art. 24 comma 3 riporta che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato possa farsi</i></p>	<p><b>Art. 5 – Delega</b> 1. Non è ammessa nessuna forma di delega. <i>Oppure, in alternativa</i> 1. Ogni avente diritto <u>al voto</u> può delegare un altro componente <u>dell'Assemblea</u> a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. <i>Oppure, in alternativa, nell'Assemblea in forma delegata</i> 1. <u>Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione,</u> con le seguenti modalità: a. <u>i rappresentanti dei Gruppi possono farsi rappresentare <del>una</del> da altri soci adulti e censiti nello stesso Gruppo;</u> <u>b. i Responsabili e Assistenti ecclesiastici di Zona, nonché i Consiglieri Generali eletti nelle Zone, possono farsi rappresentare da altri membri dell'Assemblea regionale aventi uno di questi ruoli e censiti nella medesima Zona;</u> <u>c. i membri del Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche possono farsi rappresentare da altri membri del Comitato regionale o altri Incaricati regionali alle Branche.</u> 2. Un componente <u>dell'Assemblea regionale</u> non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe.</p> <p><i>Qualora, come suggerito, si opti per escludere l'istituto della delega, l'art. 5 sarà costituito dal solo comma 1.</i> <i>Il CTS all'art. 24 comma 3 riporta che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato possa farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
	<p><i>rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Qui si riportano per completezza la possibile alternativa che preveda la delega ma, come già detto, appare sconsigliato adottare nei livelli diversi da quello nazionale, dove peraltro è previsto un limite massimo di sole due deleghe per Consigliere generale, forme di delega come qui descritte.</i></p> <p><i>Qui vale la pena di ricordare anche un altro passaggio dello Statuto che riguarda la</i></p>	<p><i>mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Qui si riportano per completezza la possibile alternativa che preveda la delega ma, come già detto, appare sconsigliato adottare nei livelli diversi da quello nazionale, dove peraltro è previsto un limite massimo di sole due deleghe per Consigliere generale, forme di delega come qui descritte.</i></p> <p><i><u>Rimane ovviamente a disposizione dell'Assemblea regionale la possibilità di scegliere la forma dell'assemblea delegata, come previsto dallo Statuto. Ma come detto, questo istituto è sostanzialmente diverso da quello della delega su descritto.</u></i></p> <p><i><u>Nell'Assemblea per delegati (rappresentanti), la scelta della modalità di delega è strettamente legata a come sono scelti i delegati all'Assemblea:</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- <u>Se i rappresentanti del gruppo sono i Capi Gruppo, può essere utile che possano delegare un altro capo della Co.Ca. quando impossibilitati a partecipare.</u></i></li> <li><i>- <u>Se i rappresentanti sono dei capi scelti dalla Co.Ca. ogni volta, la delega potrebbe non essere necessaria.</u></i></li> <li><i>— <u>Per i membri di diritto (Consiglio regionale) può essere utile una delega all'interno dello stesso organo, per mantenere la rappresentanza territoriale.</u></i></li> </ul> <p><i>Qui vale la pena di ricordare anche un altro passaggio dello Statuto che riguarda la partecipazione dei soci alle assemblee e la rappresentanza.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
	<p><i>partecipazione dei soci alle assemblee e la rappresentanza.</i></p> <p><i>L'art. 7, comma 2 dello Statuto riporta che "I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori".</i></p> <p><i>L'art. 32 comma 1 dello Statuto prevede che "L'Assemblea di Zona è costituita dai componenti delle Comunità capi, in rappresentanza dei Gruppi appartenenti alla Zona...".</i></p> <p><i>Quindi al livello di Zona, e ancor più a livello nazionale, i soci che di diritto sono tali nei livelli <b>territorialmente</b> superiori a quello di iscrizione, sono rappresentati dai capi nelle varie forme previste dallo Statuto.</i></p> <p><i>Questa interpretazione è resa possibile dall'art. 41 del CTS che prevede alcune deroghe per le reti associative, come appunto è l'AGESCI, alle regole fissate dall'art. 24 del CTS.</i></p> <p><i>Si rimanda per un maggior approfondimento relativo alle tematiche qui affrontate all'Appendice.</i></p>	<p><i>L'art. 7, comma 2 dello Statuto riporta che "I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori".</i></p> <p><i>L'art. 36 comma 1 che "L'Assemblea regionale è composta: a. da tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici censiti nei Gruppi della Regione, in rappresentanza dei soci appartenenti alla Regione ...".</i></p> <p><i>Quindi al livello regionale, e ancor più a livello nazionale, i soci che di diritto sono tali nei livelli <b>territorialmente</b> superiori a quello di iscrizione, sono rappresentati dai capi nelle varie forme previste dallo Statuto. Questa interpretazione è resa possibile dall'art. 41 del CTS che prevede alcune deroghe per le reti associative, come appunto è l'AGESCI, alle regole fissate dall'art. 24 del CTS.</i></p> <p><i>Si rimanda per un maggior approfondimento relativo alle tematiche qui affrontate all'Appendice.</i></p>
<p><b>Art. 6 – Ufficio di presidenza</b></p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;</p> <p>b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.</p> <p>2. I Capi Gruppo ed i membri della Comunità capi non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p><i>Il Presidente, non potendo essere un membro della Comunità capi che è l'organo amministrativo del</i></p>	<p><b>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Responsabili di Zona;</p> <p>b. ratificare con voto palese la nomina di due scrutatori su proposta del Presidente;</p> <p>c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da ... membri su proposta del Presidente.</p> <p>2. I Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona non possono far parte dell'Ufficio di presidenza.</p> <p><i>Questo articolo e i seguenti disciplinano l'Ufficio di Presidenza e le funzioni svolte dalle sue articolazioni.</i></p>	<p><b>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Responsabili regionali;</p> <p>b. ratificare con voto palese la nomina di due Scrutatori su proposta del Presidente;</p> <p>c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da ... membri su proposta del Presidente.</p> <p>2. I Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale non possono far parte dell'Ufficio di presidenza.</p> <p><i>Questo articolo e i seguenti disciplinano l'ufficio di presidenza e le funzioni svolte dalle sue articolazioni.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>Gruppo, dovrà essere individuato tra i soci giovani maggiorenni o tra i genitori. Il numero degli scrutatori sarà stabilito dal Presidente.</i></p>	<p><i>Il comma 1 prevede la nomina del Presidente e del segretario su proposta dei Responsabili e, su proposta del Presidente stesso, degli altri membri l'Ufficio di Presidenza. Naturalmente il CG fa eccezione essendo presieduto congiuntamente dalla Capo Guida e dal Capo Scout per previsione statutaria, a cui spetta peraltro la nomina dei Segretari, degli scrutatori e del Comitato mozioni. Il numero dei membri del Comitato mozioni può variare in base alle necessità dell'Assemblea. Ad oggi di solito si prevedono due o tre membri fatta eccezione per il CG dove possono essere nominati fino a cinque componenti. Tra di essi usualmente viene identificato un Presidente. Il comma 2 esclude i membri dell'organo di amministrazione, che sono per la Zona il Comitato, dall'Ufficio di Presidenza. La ragione di tale esclusione è di evitare che la presidenza, la quale svolge funzioni di regolazione e di "arbitro super partes", sia occupata dall'interlocutore principale dell'Assemblea ovvero l'organo esecutivo, su cui l'Assemblea svolge funzioni di controllo ed indirizzo, quali ad esempio l'approvazione del bilancio che è redatto appunto dall'organo di amministrazione.</i></p>	<p><i>Il comma 1 prevede la nomina del Presidente e del segretario su proposta dei Responsabili e, su proposta del Presidente stesso, degli altri membri l'Ufficio di presidenza. Naturalmente il CG fa eccezione essendo presieduto congiuntamente dalla Capo Guida e dal Capo Scout per previsione statutaria, a cui spetta peraltro la nomina dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato mozioni. Il numero dei membri del Comitato mozioni può variare in base alle necessità dell'Assemblea. Ad oggi di solito si prevedono due o tre membri fatta eccezione per il CG dove possono essere nominati fino a cinque componenti. Tra di essi usualmente viene identificato un Presidente. Il comma 2 esclude i membri dell'organo di amministrazione, che sono per la Regione il Comitato, dall'Ufficio di presidenza. La ragione di tale esclusione è di evitare che la presidenza, la quale svolge funzioni di regolazione e di "arbitro super partes", sia occupata dall'interlocutore principale dell'Assemblea ovvero l'organo esecutivo, su cui l'Assemblea svolge funzioni di controllo ed indirizzo, quali ad esempio l'approvazione del bilancio che è redatto appunto dall'organo di amministrazione.</i></p>
<p><b>Art. 7 – Funzioni del Presidente</b> 1. Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo. 2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito. 3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.</p>	<p><b>Art. 7 – Funzioni del Presidente</b> 1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo. 2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito. 3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.</p>	<p><b>Art. 7 – Funzioni del Presidente</b> 1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo. 2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito. 3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p>4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'ufficio di presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10. 5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 <u>del presente Regolamento</u>.</p> <p><i>Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.</i> <i>L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha come si è detto un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento. Per il livello di Gruppo non si prevede la presenza del Comitato mozioni e le funzioni di tale organo vengono assunte dal Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.</i></p>	<p>4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.</p> <p><i>Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.</i> <i>L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha come si è detto un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento.</i></p>	<p>4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.</p> <p><i>Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.</i> <i>L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha come si è detto un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento.</i></p>
<p><b>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</b></p> <p>1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea; qualora queste siano redatte in forma scritta, al verbale dovrà esserne allegata copia. 2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione. 3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.</p>	<p><b>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</b></p> <p>1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. 2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione. 3. I resoconti, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili di Zona, sono conservati a cura del Comitato di Zona in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.</p>	<p><b>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</b></p> <p>1. Il Segretario ha il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. 2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione. 3. I resoconti, firmati per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>L'articolo disciplina le funzioni del segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.</i></p> <p><i>A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del terzo settore anche a livello di Gruppo riguardanti sia le assemblee che le Comunità capi. Per il livello di Gruppo non è prevista l'obbligatorietà della forma scritta per le deliberazioni, anche se consigliabile.</i></p>	<p><i>L'articolo disciplina le funzioni del segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.</i></p> <p><i>A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore anche a livello di Zona riguardanti sia delle Assemblee che gli organi amministrativi (Comitato e Consiglio). Ad esempio, il comma 5 dell'articolo citato prevede che "Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato, a ciascun livello è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono: a. la nomina degli Incaricati e degli altri eventuali incarichi previsti; b. la predisposizione del Programma; c. la verifica e l'aggiornamento dei mandati affidati; d. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; e. la predisposizione dei bilanci; f. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica".</i></p>	<p><i>L'articolo disciplina le funzioni del segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.</i></p> <p><i>A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore anche a livello di Regione riguardanti sia delle Assemblee che gli organi amministrativi (Comitato e Consiglio). Ad esempio, il comma 5 dell'articolo citato prevede che "Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato, a ciascun livello è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono: a. la nomina degli Incaricati e degli altri eventuali incarichi previsti; b. la predisposizione del Programma; c. la verifica e l'aggiornamento dei mandati affidati; d. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; e. la predisposizione dei bilanci; f. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica".</i></p>
<p><b>Art. 9 – Funzioni degli scrutatori</b></p> <p>1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.</p> <p>2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.</p> <p><i>Articolo che prevede le funzioni degli scrutatori. Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.</i></p> <p><i>Il comma 2 prevede che gli scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo.</i></p>	<p><b>Art. 9 – Funzioni degli scrutatori</b></p> <p>1. Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.</p> <p>2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.</p> <p><i>Articolo che prevede le funzioni degli scrutatori. Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.</i></p> <p><i>Il comma 2 prevede che gli scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo.</i></p>	<p><b>Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori</b></p> <p>1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.</p> <p>2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.</p> <p><i>Articolo che prevede le funzioni degli Scrutatori. Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.</i></p> <p><i>Il comma 2 prevede che gli Scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><b>Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione</b></p> <p>1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione anche eventualmente depositando un testo scritto presso l'ufficio di Presidenza entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.</p> <p>2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'ufficio di presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandone, d'accordo con i proponenti, eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.</p> <p>3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.</p> <p>4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.</p> <p>5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.</p> <p><i>Le funzioni del Comitato mozioni, che sono state semplificate e portate all'essenziale, sono svolte dal Presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza.</i></p>	<p><b>Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione</b></p> <p>1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.</p> <p>2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.</p> <p>3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.</p> <p>4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.</p> <p><i>Articolo che disciplina le funzioni del Comitato mozioni, la formazione delle deliberazioni e le modalità di votazione in casi particolari.</i></p>	<p><b>Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione</b></p> <p>1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.</p> <p>2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.</p> <p>3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.</p> <p>4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.</p> <p><i>Articolo che disciplina le funzioni del Comitato mozioni, la formazione delle deliberazioni e le modalità di votazione in casi particolari.</i></p>
<p><b>Art. 11 – Diritto di parola</b></p> <p>1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.</p> <p>2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche</p>	<p><b>Art. 11 – Diritto di parola</b></p> <p>1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.</p> <p>2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche</p>	<p><b>Art. 11 – Diritto di parola</b></p> <p>1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.</p> <p>2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p>eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.</p> <p>3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.</p> <p>4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.</p> <p>5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea <u>di Gruppo</u>.</p> <p><i>Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno.</i></p> <p><i>In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.</i></p>	<p>eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.</p> <p>3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.</p> <p>4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.</p> <p>5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea <u>di Zona</u>.</p> <p><i>Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno.</i></p> <p><i>In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.</i></p>	<p>eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.</p> <p>3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.</p> <p>4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.</p> <p>5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea <u>regionale</u>.</p> <p><i>Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno.</i></p> <p><i>In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.</i></p>
<p><b>Art. 12 – Deliberazioni</b></p> <p>1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.</p>	<p><b>Art. 12 – Deliberazioni</b></p> <p>1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.</p>	<p><b>Art. 12 – Deliberazioni</b></p> <p>1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p>3. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui <del>i Capi Gruppo esprimono la</del> <u>Comunità capi esprime</u> un parere.</p> <p>4. Le deliberazioni possono avere forma scritta ovvero essere illustrate oralmente dal proponente. In quest'ultimo caso il verbale della sessione dovrà riportare chiaramente l'oggetto della deliberazione, quanto disposto, il proponente e l'esito della votazione.</p> <p><i>Questo articolo offre una definizione delle caratteristiche essenziali di ogni deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione. Non vi è la usuale distinzione delle deliberazioni (mozioni, raccomandazioni, ecc.) anche se non è esclusa.</i></p>	<p>3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i <u>Capi capi</u> che ricopriranno gli incarichi previsti dello Statuto.</p> <p>4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.</p> <p>5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.</p> <p>6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.</p> <p>7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui <del>l'organo di amministrazione (Comitato o Comunità capi)</del> <u>il Comitato di Zona</u> esprime un parere.</p> <p>8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.</p> <p>9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.</p> <p>10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.</p> <p><i>Questo articolo offre una definizione di deliberazione ed elenca le tipologie e le caratteristiche essenziali di ogni diverso tipo di deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione. Va sottolineato il contenuto del comma 6 che prevede la necessaria chiarezza nel testo delle</i></p>	<p>3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i <u>Capi capi</u> che ricopriranno gli incarichi previsti dello Statuto.</p> <p>4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.</p> <p>5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.</p> <p>6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.</p> <p>7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui <del>l'organo di amministrazione (Comitato o Comunità capi)</del> <u>il Comitato regionale</u> esprime un parere.</p> <p>8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.</p> <p>9. Il Presidente, sentito il Comitato mozioni, può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.</p> <p>10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.</p> <p><i>Questo articolo offre una definizione di deliberazione ed elenca le tipologie e le caratteristiche essenziali di ogni diverso tipo di deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione. Va sottolineato il contenuto del comma 6 che prevede la necessaria chiarezza nel testo delle</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>Viene prevista la possibilità che le deliberazioni possano avere sia forma scritta che essere illustrate oralmente.</i></p>	<p><i>deliberazioni, su cui il Comitato mozioni è chiamato a vigilare e ad offrire sostegno tecnico. Anche il comma 7 appare rilevante, e spesso non applicato correttamente. È opportuno prevedere qui che il Comitato <u>di Zona</u>, ovvero l'organo amministrativo, offra sulla proposta di impegno economico un parere all'Assemblea. E ancora appare utile richiamare il comma 8; infatti, in altre parti si è già trattato di ammissibilità delle deliberazioni. Essa deriva da una valutazione di coerenza del contenuto della deliberazione e le norme associative. Ad esempio, l'Assemblea non può deliberare su compiti che non gli sono affidati esplicitamente dallo Statuto e quindi qualsiasi deliberazione che abbia queste caratteristiche deve essere dichiarata non ammissibile o, qualora tale valutazione avvenga a posteriori, invalida come vedremo più avanti. Ovvero se lo <del>statuto</del> <u>Statuto</u> non prevede quel compito per il destinatario della deliberazione. Infine, i commi 9 e 10 definiscono la procedura con cui il Presidente pone in votazione le deliberazioni.</i></p>	<p><i>deliberazioni, su cui il Comitato mozioni è chiamato a vigilare e ad offrire sostegno tecnico. Anche il comma 7 appare rilevante, e spesso non applicato correttamente. È opportuno prevedere qui che il Comitato <u>regionale</u>, ovvero l'organo amministrativo, offra sulla proposta di impegno economico un parere all'Assemblea. E ancora appare utile richiamare il comma 8; infatti, in altre parti si è già trattato di ammissibilità delle deliberazioni. Essa deriva da una valutazione di coerenza del contenuto della deliberazione e le norme associative. Ad esempio, l'Assemblea non può deliberare su compiti che non gli sono affidati esplicitamente dallo Statuto e quindi qualsiasi deliberazione che abbia queste caratteristiche deve essere dichiarata non ammissibile o, qualora tale valutazione avvenga a posteriori, invalida come vedremo più avanti. Ovvero se lo <del>statuto</del> <u>Statuto</u> non prevede quel compito per il destinatario della deliberazione. Infine, i commi 9 e 10 definiscono la procedura con cui il Presidente pone in votazione le deliberazioni.</i></p>
<p><b>Art. 13 – Mozioni d'ordine</b>                      1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.                      2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso</p>	<p><b>Art. 13 – Mozioni d'ordine</b>                      1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.                      2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso</p>	<p><b>Art. 13 – Mozioni d'ordine</b>                      1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.                      2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p>con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.</p> <p><i>Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori. Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea in cui ad esempio si sono assentate numerosi "presenti" di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.</i></p>	<p>con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.</p> <p><i>Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori. Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea in cui ad esempio si sono assentate numerosi "presenti" di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.</i></p>	<p>con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.</p> <p><i>Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori. Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea in cui ad esempio si sono assentate numerosi "presenti" di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.</i></p>
<p><b>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.</p> <p>3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.</p> <p>4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.</p> <p><i>Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del CTS. Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria.</i></p>	<p><b>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.</p> <p>3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.</p> <p>4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.</p> <p>5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.</p> <p><i>Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del CTS. Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria. In alcuni casi sarebbe accettabile, seppur sconsigliabile, che, qualora siano previste più</i></p>	<p><b>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.</p> <p>2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.</p> <p>3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.</p> <p>4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.</p> <p>5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dal Presidente.</p> <p><i>Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del CTS. Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria. In alcuni casi sarebbe accettabile, seppur sconsigliabile, che, qualora siano previste più</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>Per le votazioni è possibile l'utilizzo anche di mezzi informatici (art. 1, comma 3 che richiama l'art. 21 dello Statuto).</i></p>	<p><i>sessioni deliberative, il quorum possa essere ridefinito all'inizio di ogni sessione. Va qui ricordato che quorum difforni da quello previsto dall'art. 21 dello Statuto (fatto salvo che per l'eccezione di cui all'art. 13) devono essere ricondotti ad altre disposizioni statutarie o del Regolamento associativo e non possono essere considerate nella disponibilità dell'Assemblea. Per le votazioni è possibile l'utilizzo anche di mezzi informatici (art. 1, comma 3 che richiama l'art. 21 dello Statuto). In tal caso qualora si tratti di elezioni il sistema da un lato deve garantire la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota e dall'altro l'anonimato nelle votazioni a scrutinio segreto. La proclamazione dell'esito della votazione è un atto formale molto rilevante poiché certifica l'approvazione o non della deliberazione o l'avvenuta elezione; con quell'atto, qualora la deliberazione sia stata approvata, essa entra in vigore (si veda a tal proposito l'art. 16).</i></p>	<p><i>sessioni deliberative, il quorum possa essere ridefinito all'inizio di ogni sessione. Va qui ricordato che quorum difforni da quello previsto dall'art. 21 dello Statuto (fatto salvo che per l'eccezione di cui all'art. 13) devono essere ricondotti ad altre disposizioni statutarie o del Regolamento associativo e non possono essere considerate nella disponibilità dell'Assemblea. Per le votazioni è possibile l'utilizzo anche di mezzi informatici (art. 1, comma 3 che richiama l'art. 21 dello Statuto). In tal caso qualora si tratti di elezioni il sistema da un lato deve garantire la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota e dall'altro l'anonimato nelle votazioni a scrutinio segreto. La proclamazione dell'esito della votazione è un atto formale molto rilevante poiché certifica l'approvazione o non della deliberazione o l'avvenuta elezione; con quell'atto, qualora la deliberazione sia stata approvata, essa entra in vigore (si veda a tal proposito l'art. 16).</i></p>
<p><b>Art. 15 – Diritto di voto</b> 1. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. 2. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.</p> <p><i>Il CTS all'art. 24 comma 1 prevede che "Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente". Inoltre, al comma 2 stabilisce che "Ciascun associato ha un</i></p>	<p><b>Art. 15 – Diritto di voto</b> 1. Ciascun membro dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto ha diritto ad un voto.</p> <p><i>Il CTS all'art. 24 comma 1 prevede che "Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente." Inoltre, al comma 2 stabilisce che "Ciascun associato ha un</i></p>	<p><b>Art. 15 – Diritto di voto</b> 1. Ciascun membro dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto ha diritto ad un voto.</p> <p><i>Il CTS all'art. 24 comma 1 prevede che "Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente." Inoltre, al comma 2 stabilisce che "Ciascun associato ha un</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><i>voto". Il nostro Statuto prevede che gli associati partecipino all'Assemblea e non identifica specifici intervalli temporali tra il momento dell'associazione e quello in cui si acquisisce il diritto a partecipare all'Assemblea. Quindi appare ragionevole concludere che lo statuto AGESCI preveda, implicitamente, differenziandosi in ciò da quanto generalmente disciplinato dal CTS relativamente al vincolo dei tre mesi, che gli associati possono partecipare alle assemblee purché siano tali nel giorno in cui si tiene l'Assemblea.</i></p> <p><i>Inoltre, va ricordato che l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo prevede che "I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Pertanto, il libro degli associati potrebbe essere una fonte essenziale per definire chi abbia diritto al voto, quantomeno a livello di Gruppo.</i></p> <p><i>Viene specificato che per il socio minorenni, anche se presenti più persone che esercitano la responsabilità genitoriale, il voto sarà sempre uno, poiché riferito appunto al singolo socio.</i></p>	<p><i>voto". Il nostro Statuto prevede che gli associati partecipino all'Assemblea e non identifica specifici intervalli temporali tra il momento dell'associazione e quello in cui si acquisisce il diritto a partecipare all'Assemblea. Quindi appare ragionevole concludere che lo statuto AGESCI preveda, implicitamente, differenziandosi in ciò da quanto generalmente disciplinato dal CTS relativamente al vincolo dei tre mesi, che gli associati possono partecipare alle assemblee purché siano tali nel giorno in cui si tiene l'Assemblea.</i></p> <p><i>Inoltre, va ricordato che l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo prevede che "I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Pertanto, il libro degli associati potrebbe essere una fonte essenziale per definire chi abbia diritto al voto.</i></p> <p><i>Appare tuttavia opportuno suggerire un approfondimento della fattispecie in esame, anche in relazione alle procedure di censimento degli associati, come specificato in Appendice.</i></p>	<p><i>voto". Il nostro Statuto prevede che gli associati partecipino all'Assemblea e non identifica specifici intervalli temporali tra il momento dell'associazione e quello in cui si acquisisce il diritto a partecipare all'Assemblea. Quindi appare ragionevole concludere che lo statuto AGESCI preveda, implicitamente, differenziandosi in ciò da quanto generalmente disciplinato dal CTS relativamente al vincolo dei tre mesi, che gli associati possono partecipare alle assemblee purché siano tali nel giorno in cui si tiene l'Assemblea.</i></p> <p><i>Inoltre, va ricordato che l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo prevede che "I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Pertanto, il libro degli associati potrebbe essere una fonte essenziale per definire chi abbia diritto al voto.</i></p> <p><i>Appare tuttavia opportuno suggerire un approfondimento della fattispecie in esame, anche in relazione alle procedure di censimento degli associati, come specificato in Appendice.</i></p>
<p><b>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</b></p> <p>1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.</p> <p><i>Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la</i></p>	<p><b>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</b></p> <p>1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.</p> <p><i>Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la</i></p>	<p><b>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</b></p> <p>1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.</p> <p><i>Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<i>proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.</i>	<i>proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.</i>	<i>proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.</i>
	<p><b>Art. 17 – Candidature</b></p> <p>1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato di Zona e a Consigliere generale eletto nella Zona possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.</p> <p>2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 32 dello Statuto che decadono dal mandato, il <u>Consiglio/Comitato di Zona</u> dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.</p> <p>3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Zona che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.</p> <p><u>4. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo in possesso della nomina a capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5 e 6 dello Statuto, regolarmente censito all'interno della Regione.</u></p> <p><i>Questo articolo regola la presentazione delle candidature agli incarichi che lo Statuto prevede il livello di Zona.</i></p> <p><i>Il processo di selezione delle candidature per il livello nazionale è disciplinato dal Regolamento di Consiglio generale e anch'esso pertanto segue norme specifiche.</i></p> <p><i>Il comma 2 prevede un'azione attiva del <u>Consiglio o del Comitato di Zona</u> nella ricerca dei candidati agli incarichi facenti parte l'organo amministrativo al fine</i></p>	<p><b>Art. 17 – Candidature</b></p> <p>1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.</p> <p>2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art. 36 dello Statuto che decadono dal mandato, il <u>Consiglio/Comitato regionale</u> dovrà proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire.</p> <p>3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature.</p> <p><u>4. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5 e 6 dello Statuto. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo in possesso della nomina a capo, regolarmente censito all'interno della Regione.</u></p> <p><i>Questo articolo regola la presentazione delle candidature agli incarichi che lo Statuto prevede per il livello regionale.</i></p> <p><i>Il processo di selezione delle candidature per il livello nazionale è disciplinato dal Regolamento di Consiglio generale e anch'esso pertanto segue norme specifiche. Il comma 2 prevede un'azione attiva del <u>Consiglio o del Comitato regionale</u> nella ricerca dei candidati agli incarichi facenti parte l'organo amministrativo al fine di evitare, per quanto</i></p>

ASSEMBLEA DI GRUPPO	ASSEMBLEA DI ZONA	ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)
	<p><i>di evitare, per quanto possibile, vacanza negli incarichi. <del>Risulta impregiudicata la possibilità che il Comitato coinvolga, con le modalità ritenute più opportune, il Consiglio nella ricerca dei candidati.</del></i>  <i>Il comma 3 <del>introduce</del><u>ricorda</u> la garanzia che chiunque, purché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19, comma 5 dello Statuto ed abbia manifestato la propria disponibilità, può essere eletto.</i></p>	<p><i>possibile, vacanza negli incarichi. <del>Risulta impregiudicata la possibilità che il Comitato coinvolga, con le modalità ritenute più opportune, il Consiglio nella ricerca dei candidati.</del></i>  <i>Il comma 3 <del>introduce</del><u>ricorda</u> la garanzia che chiunque, purché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19, comma 5 dello Statuto ed abbia manifestato la propria disponibilità, può essere eletto.</i></p>
	<p><b>Art. 18 – Elezioni</b>            1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 32 dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.  <u>2. Qualora, per gli incarichi di cui al comma 1, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, il Presidente [scegliere una opzione]:</u>                <u>a. riapre le candidature e i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea di Zona;</u>                <u>b. ricorre al ballottaggio fra i due candidati più votati.</u></p> <p><i>Questo articolo potrebbe essere ricompreso nell'art. 14 che definisce in generale il quorum deliberativo. È qui inserito per maggior chiarezza. Anche in questo caso per il CG vi sono norme diverse e modulate a seconda del tipo di incarico. Appare di dubbia ammissibilità l'ipotesi che preveda un quorum elettivo diverso da quello previsto dall'art. 21 dello Statuto.            È possibile prevedere, come avviene per esempio nel CG, che qualora nessun candidato ottenga i voti necessari vengano riconvocati i seggi ed eventualmente riaperte le candidature. Sono tuttavia aspetti particolari che devono essere considerati specificamente.</i></p>	<p><b>Art. 18 – Elezioni</b>            1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 36 dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.  <u>2. Qualora, per gli incarichi di cui al comma 1, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, il Presidente [scegliere una opzione]:</u>                <u>a. riapre le candidature e i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea regionale;</u>                <u>b. ricorre al ballottaggio fra i due candidati più votati.</u></p> <p><i>Questo articolo potrebbe essere ricompreso nell'art. 14 che definisce in generale il quorum deliberativo. È qui inserito per maggior chiarezza. Anche in questo caso per il CG vi sono norme diverse e modulate a seconda del tipo di incarico. Appare di dubbia ammissibilità l'ipotesi che preveda un quorum elettivo diverso da quello previsto dall'art. 21 dello Statuto.            È possibile prevedere, come avviene per esempio nel CG, che qualora nessun candidato ottenga i voti necessari vengano riconvocati i seggi ed eventualmente riaperte le candidature. Sono tuttavia aspetti particolari che devono essere considerati specificamente.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
	<p><i>Al termine dello scrutinio, in caso di non elezione, si dà la possibilità di ricorrere inoltre al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Si suggerisce di lasciare invariato il quorum deliberativo.</i></p> <p><i>Infine, appare utile qui richiamare una nota di Capo Guida e Capo Scout del febbraio 2015 inviata ai Responsabili regionali in cui si davano indicazioni affinché i Responsabili regionali ed i Consiglieri generali venissero eletti nella sessione autunnale delle assemblee. In ogni caso per le elezioni di tutti gli incaricati era da privilegiare la sessione autunnale per permettere di iniziare l'incarico con il nuovo anno scout. Inoltre, si sottolineava che gli incarichi vengono comunque assunti dal giorno in cui è avvenuta l'elezione.</i></p>	<p><i>Al termine dello scrutinio, in caso di non elezione, si dà la possibilità di ricorrere inoltre al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Si suggerisce di lasciare invariato il quorum deliberativo.</i></p> <p><i>Infine, appare utile qui richiamare una nota di Capo Guida e Capo Scout del febbraio 2015 inviata ai Responsabili regionali in cui si davano indicazioni affinché i Responsabili regionali ed i Consiglieri generali venissero eletti nella sessione autunnale delle assemblee. In ogni caso per le elezioni di tutti gli incaricati era da privilegiare la sessione autunnale per permettere di iniziare l'incarico con il nuovo anno scout. Inoltre, si sottolineava che gli incarichi vengono comunque assunti dal giorno in cui è avvenuta l'elezione.</i></p>
	<p><b>Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea di Zona può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.</p> <p>2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea di Zona prevista dal calendario ai Responsabili di Zona, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.</p> <p>3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.</p> <p>4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.</p>	<p><b>Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a Capi che ha eletto al ruolo o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.</p> <p>2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.</p> <p>3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.</p> <p>4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.</p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
	<p><i>L'art. 20 dello Statuto introduce l'istituto della revoca del mandato elettivo che viene regolato dall'art. 27, comma 2 e 3, del Regolamento associativo, il quale a sua volta rimanda al Regolamento assembleare la definizione delle norme attuative.</i></p> <p><i>Il comma 3 da un'interpretazione restrittiva del quorum coerente con quanto riportato dal comma 3 dell'art. 27 del Regolamento associativo che non parla di "presenti": "La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea del relativo livello territoriale, a maggioranza degli aventi diritto".</i></p>	<p><i>L'art. 20 dello Statuto introduce l'istituto della revoca del mandato elettivo che viene regolato dall'art. 27, comma 2 e 3, del Regolamento associativo, il quale a sua volta rimanda al Regolamento assembleare la definizione delle norme attuative.</i></p> <p><i>Il comma 3 da un'interpretazione restrittiva del quorum coerente con quanto riportato dal comma 3 dell'art. 27 del Regolamento associativo che non parla di "presenti": "La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea del relativo livello territoriale, a maggioranza degli aventi diritto".</i></p>
<p><b>Art. 17 – Modifiche al Regolamento</b></p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p><i>Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne un'adeguata conoscenza.</i></p>	<p><b>Art. 20 – Modifiche al Regolamento</b></p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p><i>Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne una adeguata conoscenza.</i></p>	<p><b>Art. 20 – Modifiche al Regolamento</b></p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p><i>Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne una adeguata conoscenza.</i></p>
<p><b>Art. 18 – Libertà di voto</b></p> <p>1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.</p> <p><i>Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento.</i></p>	<p><b>Art. 21 – Libertà di voto</b></p> <p>1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.</p> <p><i>Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento.</i></p>	<p><b>Art. 21 – Libertà di voto</b></p> <p>1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.</p> <p><i>Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento. Questo articolo potrebbe trovare un particolare interesse soprattutto qualora si tratti di Assemblee regionali in forma delegata. Infatti, in questi casi i delegati non sono legati né possono esserlo da un vincolo di mandato, ma sono liberi nell'espressione del loro convincimento.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><b>Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni</b>                      1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.                      2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p><i>È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura.                      Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.</i></p>	<p><b>Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni</b>                      1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.                      2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili di Zona entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili di Zona, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p><i>È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura.                      Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.</i></p>	<p><b>Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni</b>                      1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.                      2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p> <p><i>È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura.                      Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.</i></p>
<p><b>Art. 20 – Interpretazione del Regolamento</b>                      1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli <u>territorialmente</u> superiori.                      2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.</p> <p><i>Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del presente Regolamento, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Capi Gruppo al di fuori di essa.</i></p>	<p><b>Art. 23 – Interpretazione del Regolamento</b>                      1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli <u>territorialmente</u> superiori.                      2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili di Zona e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.</p> <p><i>Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del presente Regolamento, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Responsabili di Zona al di fuori di essa.</i></p>	<p><b>Art. 23 – Interpretazione del Regolamento</b>                      1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli <u>territorialmente</u> superiori.                      2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.</p> <p><i>Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del presente Regolamento, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Responsabili regionali al di fuori di essa.</i></p>

<b>ASSEMBLEA DI GRUPPO</b>	<b>ASSEMBLEA DI ZONA</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE (PLENARIA E FORMA DELEGATA)</b>
<p><del>Nota: Il Regolamento dell'Assemblea di Gruppo dovrà essere approvato all'inizio della prima Assemblea come primo atto formale ed entrerà immediatamente in vigore e quindi sarà applicabile da subito.</del></p> <p><del>Sarebbe opportuno che i Capi Gruppo facessero giungere la bozza del Regolamento con la convocazione dell'Assemblea o quantomeno in tempo utile per essere visionato dai soci e che informino i genitori, con le modalità che ritengono più opportune, delle nuove disposizioni dovute all'adeguamento dello Statuto al CTS, anche per giustificare la presenza in Assemblea dei soci giovani maggiorenni.</del></p> <p><del>Si suggerisce comunque di favorire un clima di cordialità senza indulgere eccessivamente nei formalismi, pur cercando di rispettare le norme recentemente introdotte.</del></p>		

## APPENDICE E ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE PARTICOLARI

### Premessa

La nostra Associazione ha sempre ritenuto che la partecipazione fosse un valore essenziale a cui educare e pertanto ha rivolto particolare attenzione ai momenti di incontro assembleare non solo per svolgere adeguatamente le funzioni definite dalle norme, ma anche come "palestra" per una partecipazione più ampia alla vita sociale richiesta ad ogni buon cittadino.

Accanto a queste considerazioni, va segnalato che l'adesione dell'AGESCI alle associazioni di promozione sociale (APS) all'inizio degli anni 2000 e poi a quelle del Terzo settore nel 2019 ha condotto alla necessità di adeguare il nostro assetto organizzativo a quanto disposto dalle varie leggi istitutive e alle norme ed interpretazioni che da più fonti ne sono seguite.

Appare necessario, a premessa di questo lavoro, richiamare alcuni elementi di fondo già offerti all'attenzione dei Consiglieri generali nella presentazione del punto 5.b.5 *"Modalità di lavoro del Consiglio generale e Regolamento del Consiglio generale"* pubblicato nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2022, poiché possano costituire lo sfondo e richiamare al senso ultimo dell'articolare regole soprattutto in un'ottica associativa. Lo scopo primario di un Regolamento è quello di consentire la partecipazione più consapevole possibile dei componenti, e nei casi delle assemblee dei livelli diversi dal Gruppo attraverso loro o di altri associati, ai lavori dell'Assemblea, soprattutto quando essi sono chiamati ad esprimere il voto, ma anche in tutte le altre fasi della costruzione delle decisioni.

È esperienza comune dei capi che un gioco riesce bene se tutti ne capiscono le regole. Per questo appare certo utile richiamare ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia, ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di ognuno.

Quindi, articolare delle regole non deve favorire burocratiche procedure, talora fini a se stesse o a disposizione di quanti sanno abilmente districarsi tra esse, ma permettere un adeguamento dello stile comunitario, tipico dello scoutismo, alle dimensioni articolate di un incontro assembleare.

Così scrivevano i Presidenti del Comitato nazionale nella loro relazione al Consiglio generale del 2010: *"L'eterogeneità delle situazioni oggi presenti ci ha fatto anche riflettere sulla difficoltà derivante dall'applicazione di articolati, in cui la definizione dei dettagli male si coniuga con l'esigenza di contenere situazioni, fattispecie, casistiche molto diverse, di fronte alle quali ci pare che i punti di riferimento debbano essere non solo il buon senso, ma soprattutto il comune richiamo ai valori associativi e la fiducia in chi (persona o organismo) li deve applicare con coerenza"*.

Quindi, se da un lato regole semplici, chiare, comprensibili ed applicabili sono essenziali al funzionamento di un'assemblea, dall'altro appare indispensabile sottolineare l'importanza di una modalità di rapporti ispirati al reciproco riconoscimento dei vari attori ed alla fiducia che tra essi deve intercorrere.

### **Perché un modello di Regolamento assembleare...**

L'AGESCI ha assunto, con modifica statutaria del 2019, la qualifica di rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice degli enti del Terzo settore (ETS), nel seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, pertanto, ha adeguato a più riprese il proprio Statuto in tal senso.

L'art. 24 del CTS stabilisce che *"nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti..."*.

L'art. 21 dello Statuto disciplina l'Assemblea nei suoi caratteri generali:

- il comma 1 ne definisce la funzione fondamentale: *"L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione."*;
- il comma 2 stabilisce che *"L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2 del medesimo Codice"*;
- il comma 3 sottolinea in particolare che essa elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto e approva i bilanci. È convocata dai Responsabili del livello almeno una volta all'anno (comma 4) e delibera a maggioranza semplice dei presenti (comma 6).

- il comma 5 novellato prevede che si doti di un Regolamento il cui modello è deliberato dal Consiglio generale. Viene così rafforzato il principio base che tutti i livelli fanno parte di un'unica Associazione.

Naturalmente poi nei vari capi e sottocapi dello Statuto, riferiti ai diversi livelli territoriali, si definiscono e disciplinano ulteriormente la partecipazione e le attribuzioni specifiche dell'Assemblea di quel livello in particolare.

Scopo di questo lavoro è pertanto, come si è già ricordato, fornire un modello di Regolamento assembleare, commentato, che contenga gli elementi essenziali comuni a tutti i livelli, in attuazione dell'art. 21 comma 5 novellato, a cui tutti i Responsabili dei livelli, e più in generale tutti gli associati, possano attingere per costruire il Regolamento assembleare del proprio livello con una comune base ed un facile richiamo delle norme che sostengono quanto regolato. Per questo ogni articolo è seguito da una breve nota esplicativa che, se non certo esaustiva, possa essere almeno orientativa.

Il modello di Regolamento offerto assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali. Quindi, il fruitore potrà trovare in esso le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato, sulla base delle attuali conoscenze, il comportamento assembleare. Inoltre, tale modello non potrà essere statico, ma potrà essere costantemente aggiornato in base all'evolvere delle norme e della loro interpretazione. I vari livelli territoriali potranno ovviamente adattare, con i dovuti limiti, quanto proposto nel modello alla propria realtà territoriale e tradizione con disposizioni aggiuntive o atte a meglio specificare quanto riportato; scostamenti rilevanti da quanto previsto nel modello dovranno essere consapevolmente giustificati e, soprattutto, dovranno essere coerenti con lo Statuto, con il Regolamento associativo, con le interpretazioni adottate dal Consiglio generale e le norme civilistiche vigenti.

Naturalmente i livelli nazionale, regionale e di Zona già possiedono un Regolamento assembleare, il cui utilizzo ed aggiornamento dovrebbe essere pratica usuale. Peraltro, il Regolamento di Consiglio generale ha aspetti per alcuni passaggi del tutto specifici, derivando spesso da precise norme statutarie (si pensi ad esempio alla presidenza o alla formazione dell'ordine del giorno o ancora alle candidature). Tuttavia, una verifica di coerenza dovrà essere operata ad ogni livello, anche per garantire una omogeneità sul territorio nazionale, attuando quanto richiamato nella nota esplicativa dal citato comma 5 dell'art. 21, secondo cui attraverso un modello unico di regolamento viene "rafforzato il principio base che tutti i livelli fanno parte di un'unica Associazione", ed evitare al contempo "interpretazioni creative" che mal si coniugano con l'attenzione al rispetto delle regole, non solo associative ma anche derivanti da leggi dello Stato.

Dall'anno scout 2022/2023, anche il livello di Gruppo è stato chiamato a tenere almeno un incontro assembleare all'anno e per questo motivo quanto segue, pur essendo come detto rivolto a tutti i livelli, presta un'attenzione particolare al Gruppo. Si è pensato pertanto di offrire un modello completo di Regolamento per l'Assemblea di Gruppo e si è cercato di snellire e rendere più semplice possibile l'articolato e le procedure assembleari, pur nel rispetto delle norme statutarie e legislative. In allegato al modello del Regolamento dell'Assemblea di Gruppo sono stati anche predisposti alcuni esempi delle più comuni deliberazioni che potrebbero essere messe in votazione nel corso dell'Assemblea di Gruppo, sia in forma scritta che anche solo orale.

Qui vale forse la pena di ricordare un elemento quasi scontato ma che comunque è opportuno, almeno per completezza, richiamare. L'Assemblea di Gruppo non sostituisce, se non per poche competenze, le usuali "riunioni genitori" di Gruppo né, tanto meno, quelle tra genitori e staff di unità. Infatti, seppur nel corso dell'Assemblea venga presentato il bilancio, si descrivano gli obiettivi educativi, così come emergono dal Progetto educativo di Gruppo, e si possa discutere anche di altri elementi di interesse generale, difficilmente l'Assemblea potrà consentire l'instaurarsi di quella relazione

che garantisce la creazione e il consolidarsi di un patto educativo tra genitori e capi educatori e quella corresponsabilità che da esso deriva. Inoltre, va ricordato che all'Assemblea partecipano con pieno diritto tutti i soci, indipendentemente dall'essere soci giovani o adulti, ovvero senza alcuna differenza tra coloro che educano e coloro che fruiscono dell'azione educativa.

Infine, a margine di queste osservazioni, non può essere trascurata la possibilità che l'Assemblea di Gruppo rappresenti per gli R/S maggiorenni un'occasione per vivere un'esperienza di partecipazione, di cui tanto si è ragionato negli ultimi anni, che lo staff di unità potrà utilizzare e valorizzare, qualora lo ritenga opportuno.

### **Le questioni interpretative affrontate**

Nel corso dell'attività ricognitiva ed elaborativa prodromica alla redazione del modello di Regolamento, e anche tenendo conto di quanto riportato nei Documenti preparatori del Consiglio generale 2022, nonché in quelli pubblicati *on line* come allegati integrativi a firma della Commissione Regolamento, si è ritenuto utile affrontare alcune questioni interpretative, il cui chiarimento necessita di maggior profondità di riflessione di quanto normalmente contenuto in un commentario. Inoltre, alcune di queste questioni sono ancora in corso di piena definizione interpretativa, sia a livello istituzionale che associativo; qui, in considerazione della fase di avvio della riforma degli ETS e quindi di un periodo che potrebbe essere considerato per alcuni versi quasi transitorio, si è cercato in modo sintetico di fare il punto delle conoscenze e di quanto ad oggi ragionevolmente si possa dire su tali questioni.

Per questo motivo, si è deciso di affrontare queste problematiche di seguito esposte, con la consapevolezza di non essere stati, per alcune di esse, esaustivi, ma solo indicativi dello stato attuale dell'arte, con l'accortezza di raccomandare la prosecuzione dell'approfondimento che possa portare ad un progressivo aggiornamento interpretativo e quindi, eventualmente, anche delle norme dell'Associazione.

### **1. Requisiti per l'ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura**

L'art. 7 dello Statuto, al comma 3, prevede che *"I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa. Il Regolamento dedica l'intera sezione A del capo I alla disciplina del "censimento degli associati"*.

Il CTS all'art. 21 comma 1 prevede che siano definiti *"i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta"*. L'art. 7 dello Statuto al comma 4 recepisce quanto disposto dal CTS stabilendo che *"Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione."*

Ciò significa pertanto che ogni livello territoriale dovrebbe definire i requisiti di ammissione di nuovi soci. Alcuni di questi sono già presenti in altre disposizioni statutarie e regolamentari: ad esempio uno dei requisiti per essere soci giovani è avere un'età compresa tra gli *"8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni"* (art. 8 dello Statuto). Tuttavia, al di fuori di questi, ogni livello associativo dovrebbe definire i requisiti di ammissione nonché la relativa procedura.

Questa problematica interessa essenzialmente, anche se non esclusivamente, il Gruppo essendo in quel livello che avviene l'ammissione per la grande maggioranza dei soci.

Lo Statuto come detto, riprendendo il CTS, dispone la definizione di questi criteri e della procedura di ammissione. Non vi sono altre indicazioni come, ad esempio, quale organo debba identificare tali criteri o se essi debbano essere formalizzati attraverso una verbalizzazione. Né l'art. 1 del Regolamento né l'art. 25 relativo ai libri sociali riportano elementi attinenti a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Peraltro, è assai frequente che già oggi il Gruppo adotti criteri di ammissione soprattutto quando si verificano situazioni di eccesso di richiesta: appartenenza territoriale, frequenza della parrocchia, presenza di fratelli o sorelle già associati, elementi emergenti dal colloquio tra i genitori ed i capi legati a particolari esigenze, situazioni di particolare disagio, segnalazione da parte di operatori sociali, ecc.

Come fare a contemperare questa attività nella maggioranza dei casi già in qualche modo presente con il rispetto della disposizione statutaria, in assenza di altre indicazioni normative?

Una soluzione potrebbe essere quella che la Comunità capi all'inizio dell'anno, prima di dare avvio alle operazioni di accoglienza dei nuovi soci, definisca i criteri di ammissione per l'anno sociale e che tali criteri vengano verbalizzati nel libro delle riunioni della Comunità capi previsto dall'art. 25 del Regolamento e portati a conoscenza delle famiglie e di quanti eventualmente lo richiedano.

Naturalmente la questione merita un approfondimento maggiore rispetto a quanto riportato in queste poche righe.

Un elemento che già altre volte è emerso nella discussione associativa è la procedura di ammissione soprattutto, ma non solo, relativamente a eventuali domande scritte o moduli che gli aspiranti soci potrebbero compilare all'atto della richiesta di ammissione.

Già la Commissione Status nel 2007, istituita tra l'altro per adeguare lo Statuto alla legge istitutiva delle APS, aveva affrontato in parte il problema soprattutto relativamente all'accettazione dei valori e dei principi dello scautismo da parte dei nuovi associati come elemento di ammissione e come fare a rendere palese tale accettazione; si riporta in nota la riflessione offerta allora<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Documenti preparatori del Consiglio generale 2007 pag. 58-59. Le riflessioni proposte da chi riterrebbe opportuno l'inserimento di verifiche specifiche e magari formali dell'adesione ai principi ed al metodo, tenendo presente che a questi fini non sembrerebbero sufficienti la sola prosecuzione negli anni dell'attività o il consenso al trattamento dei dati personali. Pur esprimendo la piena fiducia nei soci adulti circa la loro capacità di comunicazione e la conoscenza dei principi e del metodo, anche nelle varie coniugazioni presenti sul territorio, da offrire ai soci giovani e alle loro famiglie, si riterrebbe possibile e opportuno ipotizzare percorsi espliciti atti a tradurre concretamente l'obbligo statutario di accettazione dei principi e del metodo dello scautismo, garanti del diritto delle famiglie ad ottenere un'adeguata informazione in tal senso ed infine a tutela anche del socio adulto. In particolare procedure che: a. garantiscano i soci giovani e le loro famiglie di ottenere un'informazione adeguata ed omogenea sugli elementi fondamentali attinenti ai principi ed al metodo e sulla traduzione locale di essi; b. permettano di verificare che l'informazione offerta sia stata compresa adeguatamente; c. certifichino all'atto dell'iscrizione all'Associazione la libera accettazione dei principi e del metodo dello scautismo; d. consentano di conservare la testimonianza formale di tale accettazione che, anche di fronte a possibili contenziosi, permetta di dimostrare almeno lo sforzo operato per offrire un'informazione quanto più adeguata possibile ai suoi associati e alle loro famiglie al fine di garantire la massima libertà e consapevolezza nella scelta di aderire o meno alla proposta; e. determinino l'esclusione dall'Associazione al venir meno di tale accettazione. Naturalmente non si ritiene necessario una strutturazione complessa e ci sono verosimilmente già oggi diverse esperienze in tal senso nei Gruppi; pur potendo ipotizzare una traduzione normativa specifica, forse sarebbe sufficiente promuovere la semplice redazione di Linee guida che stimolino ed inducano i soci adulti (soprattutto i capi-unità) ad instaurare prassi adeguate a soddisfare i requisiti su riportati. Risulta evidente che tali osservazioni andrebbero estese a tutti i soci, sebbene per i soci adulti richiedano un livello di consapevolezza diverso (ai soci adulti è richiesto di "riconoscersi" nel Patto Associativo - A4 - la cui adesione è requisito essenziale per ottenere la nomina a capo - A8 -), ma assume, per evidenti motivi in parte già ricordati, una rilevanza particolare per i soci giovani soprattutto se minorenni.

Come per i criteri di ammissione anche questa problematica merita un adeguato approfondimento.

Un elemento collegato a quello dei criteri di ammissione e delle procedure per l'associazione e che in parte è stato affrontato nel commento all'articolo 15 è quello legato al momento dell'acquisizione del diritto di partecipare all'Assemblea di Gruppo. In quel commento si offre un'interpretazione estensiva di quanto previsto nell'art. 24 comma 1 del CTS<sup>2</sup> e si richiama anche l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo dove viene prevista per ogni livello associativo la tenuta del libro dei soci che potrebbe essere, soprattutto a livello di Gruppo, un utile ausilio all'identificazione anche preventiva rispetto alla data prevista per l'Assemblea, dell'associato, ovvero di colui che è registrato nel libro dei soci.

Si sottolinea tuttavia la necessità di un approfondimento anche in relazione a tutte le procedure che attualmente sono in uso per il censimento al fine di definire con esattezza quando possa ritenersi avvenuta l'associazione e quindi acquisito il diritto di partecipare all'Assemblea.

Infine, va fatta un'attenta valutazione circa la necessità di identificare modalità sufficientemente omogenee sul territorio nazionale sia nell'identificazione dei requisiti di ammissione sia nella predisposizione della relativa procedura e dell'eventuale modulistica, anche considerando la possibilità che tali elementi possano essere predisposti con l'utilizzo di modalità informatiche e resi pubblici sui siti web.

## **2. Delega, assemblea per delegati, rappresentanza dei soci ai vari livelli**

Sebbene questi tre istituti possano apparire ad una lettura superficiale simili e quasi assonanti essi sono nella forma e nella sostanza diversi.

a) La delega può essere definita come "l'assegnazione ad altri dell'esercizio di poteri e funzioni relativi a determinati compiti".

Nello Statuto e nel Regolamento associativo non è prevista esplicitamente tale possibilità, ma non è nemmeno esclusa. Il Regolamento di Consiglio generale prevede all'art. 8 comma 1 che "*Il Consigliere generale che non partecipa o abbandona definitivamente la seduta del Consiglio generale può delegare un altro Consigliere a rappresentarlo*". Inoltre, al comma 2 limita il numero delle deleghe che può raccogliere un Consigliere generale stabilendo che "*Ogni Consigliere generale può raccogliere fino a un massimo di due deleghe*" ed infine al comma 3 dispone che "*la delega, che è irrevocabile, deve avere forma scritta ed essere consegnata alla segreteria del Consiglio generale*". Non è possibile escludere che a livello regionale o zonale ci siano altri esempi simili di delega.

Il CTS all'art. 24, comma 3 dispone che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Inoltre, prevede che ciascun associato possa rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Né l'atto costitutivo né lo Statuto dell'AGESCI dispongono diversamente e quindi deve applicarsi quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del CTS.

Pertanto, nel modello di Regolamento dell'Assemblea di Zona e regionale si è inserito l'articolo che disciplina la delega.

L'Associazione ha sempre spinto e privilegiato la partecipazione diretta dei capi e non per delega ai momenti assembleari, dove si costruiscono le idee associative e si affidano i mandati per perseguirle, per il significato valoriale e testimoniale che ciò rappresenta ed anche perché, come vedremo

<sup>2</sup> Art. 24, comma 1 CTS: "*Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente*"

più sotto, attraverso i capi sono rappresentati implicitamente nelle Assemblee dei vari livelli territoriali anche tutti gli altri soci, in particolare i soci giovani. E quindi l'esempio del Consiglio generale potrebbe essere considerato un'eccezione funzionale peraltro poco utilizzata se è vero che meno del 5% dei Consiglieri generali si sono avvalsi negli ultimi anni di questa possibilità, a testimonianza di quanto sopra esposto.

Alla vigilia delle prime Assemblee di Gruppo che si terranno nell'anno sociale 2022/2023 appare anche utile richiamare l'inopportunità di prevedere deleghe soprattutto in questo livello territoriale dove il patto educativo tra chi esercita la responsabilità genitoriale e i capi è un elemento irrinunciabile e difficilmente attuabile attraverso una relazione indiretta tra il capo/educatore ed un delegato dell'educatore primario del socio giovane, anche in un evento all'apparenza formale come potrebbe essere l'Assemblea di Gruppo, che difficilmente potrà sostituire, se non in piccola parte, la tradizionale riunione genitori e gli incontri usuali tra i genitori e lo staff di unità, come già peraltro ricordato nella parte iniziale di questo contributo.

b) Lo Statuto prevede all'art. 36, comma 3 che *"l'Assemblea regionale può deliberare di adottare la forma dell'Assemblea delegata. In tal caso, le modalità di partecipazione dei capi e degli assistenti censiti nella Regione sono deliberate dal Consiglio generale"*. Non risulta ad oggi alcun documento approvato dal CG che abbia definito *"le modalità di partecipazione dei capi e degli assistenti censiti nella Regione"*. Tuttavia, molte Regioni hanno adottato questa modalità di partecipazione con identificazione dei delegati diverse e spesso non paragonabili tra loro. Non è intento di questa riflessione entrare nel merito di tutto questo. Qui preme solo sottolineare come l'Assemblea per delegati sia cosa diversa dalla delega di cui sopra. Nel primo caso vi sono delle regole ben definite nell'identificazione del delegato che vengono stabilite a priori dall'Assemblea stessa e che, per essere modificate, richiedono ancora un voto assembleare assunto coerentemente con quanto stabilito dal Consiglio generale. Nel secondo caso è di fatto un "accordo" tra due, delegato e delegante, che assume quasi un carattere personale. Inoltre, il delegato in quest'ultimo caso potrebbe essere anche vincolato dal delegante ad esprimere un certo voto su uno o più punti posti all'ordine del giorno, cosa non immaginabile nel caso dell'Assemblea per delegati. In altre parole, l'Assemblea per delegati conserva il criterio di rappresentatività proprio di qualunque Assemblea (non delegata), sulla base di criteri definiti da tutti gli aventi diritto mentre la delega costituisce, come sopra ricordato, una mera traslazione ad altri dell'esercizio di poteri e funzioni e non conserva (se non per pura casualità) il criterio di rappresentatività. Il Consiglio generale è di fatto un'Assemblea per delegati dove questi vengono identificati mediante elezione a livello delle Zone (tralasciamo consapevolmente qui i Consiglieri generali che acquisiscono tale incarico per diritto, come i Responsabili regionali o i membri del Consiglio nazionale, anch'essi comunque eletti). I Consiglieri generali non hanno vincolo di mandato come è ben chiaro leggendo l'art. 27 del Regolamento del Consiglio generale ne è immaginabile che lo abbiano gli eventuali delegati che partecipano alle Assemblee regionali. Per tale motivo si è proposto nel modello di regolamento previsto dall'art. 21 dello Statuto, un articolo specifico relativo alla libertà di voto di chi interviene all'Assemblea avendone diritto.

Il Consiglio generale 2022 ha approvato una modifica all'art. 36 dello Statuto riformulando il comma 3 attuale *"L'Assemblea regionale può deliberare di adottare la forma dell'Assemblea delegata. In tal caso, le modalità di partecipazione dei capi e degli assistenti censiti nella Regione sono deliberate dal Consiglio generale."* ed inserendolo tra i compiti dell'Assemblea con questo testo (comma 1 lettera g): *"deliberare l'eventuale adozione della forma dell'Assemblea delegata; in tal caso, le modalità di partecipazione dei soci adulti, di cui al comma 1, sono indicate nel modello di Regolamento, deliberato dal Consiglio generale;"*.

Pertanto, all'interno del modello di Regolamento dell'Assemblea regionale vengono offerte diverse possibilità dell'articolato, con particolare riguardo alla costituzione dell'Assemblea, quorum deliberativo etc., sia per l'Assemblea regionale in forma plenaria, sia quella convocata in forma delegata.

c) Infine, qualche considerazione merita il tema che riguarda la partecipazione dei soci alle Assemblee e la rappresentanza dei capi ai livelli territorialmente superiori al Gruppo.

Ricordiamo che l'art. 1 comma 6 dello Statuto prevede che "*l'Associazione assume la qualifica di rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 da ora in poi denominato Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti*". L'art. 24 comma 1. del CTS prevede che "*nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente*" e, al comma 2, aggiunge "*Ciascun associato ha un voto*". Inoltre, l'art. 41 del CTS prevede alcune deroghe per le reti associative, come appunto è l'AGESCI, relativamente a "*l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali*" nonché in merito al criterio generale del diritto di voto "*8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2*". L'art. 7 comma 2 dello Statuto riporta che "*I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli superiori*". L'art. 32 comma 1 dello Statuto prevede che "*L'Assemblea di Zona è costituita dai componenti delle Comunità capi, in rappresentanza dei Gruppi appartenenti alla Zona...*" e l'art. 36 comma 1 che "*L'Assemblea regionale è composta: a. da tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici censiti nei Gruppi della Regione, in rappresentanza dei soci appartenenti alla Regione ...*". Quindi a quei livelli e, ancor più, a livello nazionale dove i rappresentanti sono scelti attraverso modalità elettive, i soci, che di diritto sono tali nei livelli territorialmente superiori a quello di iscrizione, sono rappresentati dai capi nelle varie forme previste dallo Statuto, elemento questo consentito dalla disposizione "*salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente*" riportata nell'art. 24 comma 1 del CTS citato. Pertanto, non vi è alcuna necessità di atti formali che affidino la rappresentanza dei soci nelle Assemblee dei livelli territorialmente superiori al Gruppo essendo questo una previsione statutaria.

### **3. Art. 27, comma 1, lettera a dello Statuto: l'Assemblea di Gruppo "attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;"**

L'art. 25 comma 1 del CTS prevede che "*L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*". L'art. 41 che attiene alla disciplina delle reti associative quale è l'AGESCI, prevede al comma 10 che "*Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1*".

L'art. 27 comma 1 lettera a dello Statuto prevede che l'Assemblea di Gruppo "*attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;*". Inoltre, l'art. 28 al comma 2 prevede che:

*"La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune affida gli incarichi di servizio nelle unità".*

Vale solo la pena di richiamare come sia responsabilità primaria della Comunità capi operare, con gli strumenti che ritiene più opportuni, un'analisi dei bisogni dei soci giovani ed identificare gli obiettivi educativi strutturandoli in un Progetto educativo.

Dall'analisi delle varie disposizioni si ricava che l'Assemblea ha il compito di attribuire alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa e questo potrà avvenire preferibilmente a seguito della presentazione del Progetto educativo di Gruppo o quantomeno degli obiettivi educativi annuali

anche se necessario articolati nelle diverse unità e dei componenti della Comunità capi. L'Assemblea acquisito consapevolezza di tutti questi elementi, attribuirà ovvero negherà alla Comunità capi con propria deliberazione la responsabilità dell'azione educativa per l'anno sociale. Forte di questo mandato, l'organo amministrativo del Gruppo ovvero la Comunità capi, "affiderà" gli incarichi di servizio nelle unità e di conseguenza la responsabilità di tradurre gli obiettivi educativi, attraverso i programmi di unità, in attività concrete secondo le indicazioni proprie previste dal Regolamento metodologico. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto, esprimerà una ed un capo Gruppo e proporrà alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità<sup>3</sup>.

Questa sequenza procedurale che appare logica va considerata un buon equilibrio tra le norme vigenti e la tradizione associativa dove il coinvolgimento delle famiglie nell'ambito del patto educativo che si instaura tra i capi e gli altri formatori, in primis coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, è elemento centrale per un'azione educativa efficace. Per inciso analogamente si potrebbe dire del bilancio associativo su cui dal 2022/2023 è previsto il voto assembleare, riferito al rendiconto dell'anno sociale precedente. Tuttavia, già ora il Regolamento prevede all'art. 105 comma 7 che "*Per il livello di Gruppo, i bilanci devono essere illustrati anche alle famiglie, in un'ottica di trasparenza offerta, anche se non richiesta.*" proprio a sottolineare quella relazione stretta tra capi, Comunità capi e famiglie inderogabile soprattutto oggi per promuovere l'educazione dei ragazzi nella sua globalità.

Quindi, non sono proprie dello Statuto AGESCI interpretazioni che prevedano la nomina di singoli capi o della Comunità capi nel suo complesso o addirittura elezioni all'incarico poiché, appunto, non previste dallo Statuto e contrarie allo spirito delle norme sopra richiamato.

Pertanto, in conclusione, è potestà dell'Assemblea attribuire ovvero negare l'attribuzione della responsabilità educativa alla Comunità capi. Ogni altra deliberazione difforme da questa interpretazione potrebbe essere dichiarata invalida poiché non coerente con lo Statuto dell'Associazione e con l'interpretazione che di esso il Consiglio generale ha inteso deliberare.

#### **4. Il contributo economico aggiuntivo destinato al Gruppo ("la quota di Gruppo")**

L'art. 40 dello Statuto al comma 1 prevede che "*Ciascun livello dell'Associazione è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo*". L'art. 52 comma 1 inoltre specifica che: "*L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:*

*a. quote e contributi degli associati: i membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria unità e del proprio Gruppo; inoltre, essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che è fissata e ripartita dal Consiglio generale....*

*b. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto."*

Lo Statuto all'art. 27 comma 1 lettera b prevede che l'Assemblea dei soci "*fissa la quota di gruppo*".

La quota associativa, quella che nel parlare corrente viene appunto chiamata "quota", è quella cifra il cui ammontare viene deliberato ogni anno dal Consiglio generale assieme al bilancio preventivo del livello nazionale e che viene utilizzata per la copertura assicurativa del socio, per la stampa associativa e per il funzionamento delle strutture a livello nazionale ma anche regionale e di Zona poiché parte di quanto versato, secondo criteri

---

<sup>3</sup> A tal proposito va ricordato che l'art. 25 comma 4 del Regolamento prevede che: "*Per quanto riguarda il libro delle riunioni della Comunità capi, è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono: a. l'espressione dei Capi Gruppo; b. l'affidamento degli incarichi di servizio nelle unità; c. la definizione di atti di straordinaria amministrazione; d. la predisposizione del bilancio del Gruppo; e. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.*"

definiti ancora dal Consiglio generale, viene trasferito ai livelli regionale e zonale in proporzione al numero dei censiti o ad altri parametri stabiliti dal Consiglio generale, quale contributo al funzionamento di quei livelli.

Pertanto, la quota di Gruppo non va confusa con la quota associativa, sulla quale peraltro l'Assemblea di Gruppo non ha alcuna potestà.

Invece per quota di Gruppo di cui all'art. 27 dello Statuto, deve intendersi quel contributo che gli associati versano per contribuire "*alle necessità della propria unità e del proprio Gruppo*" nell'ambito dell'autonomia finanziaria di ogni livello prevista dall'art. 50 dello Statuto, e forse per questo e per evitare elementi di confusione sarebbe più corretto rinominarla come "contributo aggiuntivo di Gruppo". Tale contributo è uguale per tutti i soci del Gruppo, senza possibilità di riduzione e/o valutazione differente ad esempio nel caso di parenti, fratelli o sorelle di altri soci già presenti nel Gruppo.

Entrando più nello specifico tale contributo potrebbe essere costituito dalla somma delle spese previste per il funzionamento del Gruppo nel corso dell'anno sociale quali ad esempio le spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento delle sedi, per l'eventuale affitto, per l'acquisto di materiali non deperibili necessari alle attività di particolare costo (es.: tende), per utilizzo di mezzi di trasporto del gruppo o utilizzati in comodato, per contributi alle spese dei capi per partecipazione a eventi formativi e per altre spese da essi sostenute per l'attività sociale<sup>4</sup>.

Pertanto, sebbene al Gruppo non sia richiesto, come per gli altri livelli, la redazione di un bilancio preventivo, è auspicabile che la Comunità capi nel proporre il contributo annuale analizzi e faccia una stima attendibile di quali possano essere le spese per l'anno sociale ricordando che l'art. 50 comma 3 dello Statuto impone che "*Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività previste dallo Statuto.*"<sup>5</sup>

Circa le attività specifiche delle Branche appare illogico pensare di ricomprendere nel contributo annuale deliberato dall'Assemblea di Gruppo tutte quelle spese relative alle varie uscite, campi, ed altro propri di ogni unità anche per le numerose variabili non sempre facilmente prevedibili e dipendenti dal Gruppo che possono modificare significativamente gli importi previsti.

Quindi è consigliabile limitare la definizione del contributo di Gruppo alla copertura delle spese che verranno sostenute con una accettabile certezza evitando richieste incoerenti o su basi solo ipotetiche il cui verificarsi è solo probabile o ancora auspicabile.

## 5. Il bilancio di Gruppo

Sebbene non rappresenti particolari difficoltà interpretative anche per le varie informazioni e trattazioni che su questo tema sono state proposte, è parso utile qui offrire una breve sintesi di ciò che deve comprendere il bilancio di Gruppo che l'Assemblea è chiamata a deliberare, fin dall'anno sociale 2022/2023<sup>6</sup>, anche per completare quelli che sono di fatto gli usuali punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria annuale dell'Assemblea di Gruppo.

---

<sup>4</sup> A tal proposito va colta l'occasione per ricordare che l'art. 17 comma 3 del CTS prevede che "*Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario*". Inoltre, al comma 4 così si legge: "*Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.*"

<sup>5</sup> L'art. 8 del CTS vieta anche forme di distribuzione indiretta di eventuali utili o avanzi fornendo un elenco minuzioso di casi in cui si configura tale evento.

<sup>6</sup> Si ricorda che l'anno sociale dell'AGESCI inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Come già ricordato nel commento all'articolo 3, il bilancio d'esercizio secondo l'art. 13 comma 2 del CTS, recepito dall'art. 53 dello Statuto, è costituito da:

- lo stato patrimoniale;
- il rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
- la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- rendiconto per cassa.

Ricordiamo che per scelta associativa, non essendo previsto dal CTS, per i livelli diversi dal Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 53 dello Statuto, il bilancio comprende anche il conto preventivo dell'anno successivo. Infine, sempre per i livelli territoriali diversi dal Gruppo, l'Assemblea è chiamata ad approvare anche il bilancio preventivo e, in base all'art. 105 del Regolamento, le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il CTS all'art. 13 comma 2 prevede che *"Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa."* È verosimile che la stragrande maggioranza dei Gruppi, ma verosimilmente anche delle Zone ed alcune Regioni, ricada in questa fattispecie.

Il CTS prevede inoltre sempre all'art. 13 al comma 3 che *"Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore."* A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto 39/2020 in cui al comma 1 si dice: *"sono adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), di cui al citato articolo 13, comma 1, nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. D), di cui all'articolo 13, comma 2, contenuti nell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto"*.<sup>7</sup>

Il Comitato nazionale, tra i suoi compiti ha anche quello di *"predisporre lo schema unitario di bilancio inclusivo del modello di relazione di missione e di rendiconto per cassa, utilizzabile da ciascun livello territoriale, conformi a quelli previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché lo schema di bilancio preventivo, per i livelli territoriali cui si applica;"* i Gruppi, le Zone e le Regioni possono già trovare chiare indicazioni ed uno schema facilmente fruibile per la redazione del bilancio. Già allo stato attuale sono disponibili sul sito dell'Associazione, a cura del Comitato nazionale, schemi semplificati per la redazione dei bilanci di Zona, Gruppo e di unità e ulteriori utili informazioni per aiutare le Comunità Capi e i Comitati di Zona e regionali a svolgere con diligenza queste incombenze.

Quindi riassumendo le Comunità capi e i Comitati di Zona (ipotizzando che tutti i livelli di Gruppo e Zona abbiano *"ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro"*) dovranno redigere un bilancio costituito dal solo rendiconto per cassa secondo il modello D di

---

<sup>7</sup> Questo link consente di scaricare il decreto ed i modelli allegati [www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf](http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-05032020-Adozione-modulistica-di-bilancioi-Enti-del-Terzo-Settore.pdf)

cui al decreto già più volte citato, che il Comitato nazionale provvederà a fornire secondo uno schema unitario. Tale attività dovrà essere svolta entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale (art. 105 comma 1 del Regolamento associativo).

Appare utile ricordare anche che il Gruppo, al contrario della Zona, non ha l'obbligo di redigere un bilancio preventivo (sebbene nel proporre la quota di Gruppo dovrà fare delle ipotesi relative alle spese previste che rendano congrua la cifra richiesta). È utile corredare il rendiconto per cassa con una breve nota di accompagnamento che aiuti il socio nella corretta interpretazione delle di quanto riportato nel bilancio. Quindi l'Assemblea di Gruppo, su proposta della Comunità capi, delibererà sul rendiconto di cassa. Dopo la sua approvazione il rendiconto, a norma dell'art. 103 comma 6, deve essere: a. portato a conoscenza dei Comitati del livello territoriale immediatamente superiore; b. trasmesso al livello nazionale, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, secondo le indicazioni da questo emanate.

È opportuno che, anche qualora il Regolamento assembleare non lo preveda, il bilancio d'esercizio venga fatto giungere per tempo ai soci prima della data di convocazione dell'Assemblea per consentirne l'eventuale esame.